

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche e integrazioni della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i Programmi Operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

Richiamata la deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR e dei relativi allegati;

Richiamata la propria deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007, con la quale si prende atto della suddetta decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per Asse/Attività/Direzione;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, che modifica la precedente Decisione C(2007)5717 del 20 novembre 2007;

Vista la deliberazione n. 19 del 14 gennaio 2010, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C(2010) 5 del 4 gennaio 2010;

Vista la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 concernente "(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e successive modifiche ed, in particolare, il capo V – Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

Richiamata la deliberazione n. 1786 dell' 11 settembre 2008, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del primo Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni per l'Attività 1.1.a – "Incentivazione della Ricerca Industriale, Sviluppo e Innovazione delle Imprese", nell'ambito del POR finanziato dal FESR per l'Obiettivo competitività ed occupazione per il periodo 2007-2013;

Atteso che tra gli interventi agevolativi regionali che possono rientrare nel quadro della programmazione comunitaria, ai sensi della succitata legge regionale 7/2008, è fatta espressa menzione dell'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Richiamato il regolamento di esecuzione del precitato articolo 11 della legge regionale 26/2005 emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0273/Pres. di data 31 agosto 2007 recante "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria" e s.m.i.;

Visto il regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche (di seguito regolamento di attuazione del POR);

Vista la propria deliberazione dell'1 aprile 2009, n. 738 con cui è stata approvata la scheda attività dell'Attività 1.1.a, in applicazione all'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato regolamento di attuazione del POR;

Vista la deliberazione del 3 luglio 2009, n. 1494, con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle modifiche e delle integrazioni apportate ai requisiti generali ed ai criteri di selezione delle operazioni finanziabili all'interno del Programma, in particolare ai criteri relativi alla predetta Attività 1.1.a, come approvati nel corso del secondo Comitato di Sorveglianza del POR FESR del 16 giugno 2009;

Richiamata altresì la propria deliberazione del 21 gennaio 2010 n. 53, con la quale, a seguito delle summenzionate modifiche e integrazioni, si è provveduto ad approvare la nuova scheda attività dell'Attività 1.1.a;

Vista la propria deliberazione n. 114 di data 28 gennaio 2010 recante "POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione – attività 1.1.a 3 e 4 settore commercio e turismo. Approvazione del

bando e dei relativi allegati (Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia), così come modificata con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2697 di data 21 dicembre 2010;

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 9 del precitato bando, la valutazione dei progetti presentati avviene in fase istruttoria in base al parere tecnico del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche secondo i criteri indicati negli allegati G e H al medesimo bando riferiti ai contenuti e obiettivi del progetto in parola ed alle caratteristiche dell'impresa e che, in esito alla predetta valutazione, è originato un punteggio che colloca i singoli progetti in uno dei tre livelli di valore previsti (ovvero alto, medio e basso);

Visto il comma 10 del succitato articolo 9 del bando ai sensi del quale, in relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, determina le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 9, entro il limite delle stesse, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate;

Visto il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per Asse/Attività/Anno/Struttura regionale attuatrice approvato con propria deliberazione n. 2142 di data 21 ottobre 2008, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1967 di data 27 agosto 2009, che assegna all'Attività 1.1.a di competenza della Direzione centrale attività produttive l'importo complessivo di euro 70.500.000,00;

Visto il decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. 56/PROD di data 22 gennaio 2010 con il quale sono state ripartite tra i singoli Servizi della Direzione centrale le risorse relative all'attuazione dell'Attività 1.1.a ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di attuazione del POR ed, in particolare, sono stati destinati all'allora Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario euro 5.678.561,40 (di cui euro 5.500.000,00 per la copertura del bando attuativo dell'Attività 1.1.a 3 – settore commercio e terziario ed euro 178.591,40 a parziale copertura dei progetti c.d. "di prima fase" del medesimo settore) ed al Servizio sviluppo sistema turistico regionale euro 3.500.000,00 per la copertura del bando attuativo dell'Attività 1.1.a 4 – settore turismo;

Richiamata la deliberazione n. 114/2010 a mezzo della quale la Giunta regionale ha assegnato, tra l'altro, a copertura finanziaria del bando approvato con il medesimo provvedimento l'importo complessivo di euro 9.000.000,00 ripartito nella misura di euro 5.500.000,00 (di cui FESR 1.347.500,00, Stato 2.887.500,00, Regione 1.265.000,00) per il settore del commercio e dei servizi e nella misura di euro 3.500.000,00 (di cui FESR 857.500,00, Stato 1.837.500,00, Regione 805.000,00) per il settore del turismo;

Atteso che, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 8 del bando in parola, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, si riserva di disporre la ricollocazione delle risorse tenuto conto del numero di domande effettivamente ammissibili a contributo relative alle Attività 1.1.a 3 e 4 e delle corrispondenti graduatorie;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti percentuali delle intensità massime di aiuto per i tre livelli di valore previsti dall'articolo 9, comma 9, del citato bando:

a) per l'Attività 1.1.a 3 – settore commercio e terziario

- a) livello alto: 80% dell'intensità massima di aiuto;
- b) livello medio: 70% dell'intensità massima di aiuto;
- c) livello basso: 60% dell'intensità massima di aiuto;

b) per l'Attività 1.1.a 4 – settore turismo

- a) livello alto: 80% dell'intensità massima di aiuto;
- b) livello medio: 70% dell'intensità massima di aiuto;
- c) livello basso: 60% dell'intensità massima di aiuto.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, all'unanimità

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 114 di data 28 gennaio 2010 recante "POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione – attività 1.1.a 3 e 4 settore commercio e turismo. Approvazione del bando e dei relativi allegati (Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia), così come modificata con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2697 di data 21 dicembre 2010, le seguenti percentuali delle intensità massime di aiuto per i tre livelli di valore previsti dal comma 9 del medesimo articolo:

a) per l'Attività 1.1.a 3 – settore commercio e terziario

- a) livello alto: 80% dell'intensità massima di aiuto;
- b) livello medio: 70% dell'intensità massima di aiuto;
- c) livello basso: 60% dell'intensità massima di aiuto;

b) per l'Attività 1.1.a 4 – settore turismo

- a) livello alto: 80% dell'intensità massima di aiuto;
- b) livello medio: 70% dell'intensità massima di aiuto;
- c) livello basso: 60% dell'intensità massima di aiuto.